

UNGARO. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Rimane dunque l'ordine del giorno puro e semplice sul quale non c'è bisogno di votazione. Vi è poi l'ordine del giorno della Commissione, che l'onorevole ministro nella discussione generale disse già di accettare:

Lo rileggo:

« La Commissione invita il Governo a sollecitare la riforma dei Codici penali militari, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarli coi Codici penali comuni e di informarli alla esperienza della recente guerra ».

Onorevole ministro, ha nulla da aggiungere circa l'ordine del giorno proposto dalla Commissione?

CARNAZZA GABRIELLO, *presidente della Commissione*. L'onorevole ministro ha già dichiarato di accettarlo.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno della Commissione del quale ho dato testè lettura, e che è accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, a coordinarle con quelle relative alla medesima materia contenute nel Codice penale, nel Codice di procedura penale ed in altre leggi, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle leggi di pubblica sicurezza sarà sottoposto all'esame e al parere della Sottocommissione parlamentare chiamata a esaminare il Codice penale emendato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Delega al Governo

del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato:

1<sup>o</sup>) a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilità, la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonchè ad emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

2<sup>o</sup>) a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

3<sup>o</sup>) a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi codici di procedura civile e di procedura penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;

4<sup>o</sup>) a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Viale.

Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare su questo articolo e in modo speciale sul numero quarto, per avere un chiarimento dall'onorevole ministro e, in ogni caso, per avere occasione di fare una raccomandazione. Il numero quarto dispone che il Governo è autorizzato « a coordinare le